



ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO DEL COMMERCIALISTA

IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO STUDIO

10 NOVEMBRE 2025

Dott.ssa Michela BOIDI

IDENTIFICAZIONE



La persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita




Ai fini dell'identificazione, il soggetto obbligato chiede al cliente le informazioni e i dati a ciò necessari tramite qualsiasi mezzo ritenuto idoneo.

Consultazione di pubblici registri: strumento a supporto e non in sostituzione degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

IDENTIFICAZIONE

Clients diversi dalle persone fisiche: individuare le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo (**Criterio generale** – art. 20 comma 1)

Per le società di capitali
(art. 20 commi 2,3,5)



Casi particolari

Società partecipata tramite società fiduciaria: la fiduciaria è tenuta a rivelare all'organo amministrativo della società fiduciarmente partecipata i dati che consentano allo stesso di conoscere il socio persona fisica (fiduciante) proprietario reale della partecipazione.

Mandato fiduciario germanistico: non c'è spossessamento.
La partecipazione è di proprietà del fiduciante e solo INTESTATA alla società fiduciaria (verificare correttezza delle iscrizioni a Registro Imprese)

IDENTIFICAZIONE

Casi particolari

Società con 5 soci con meno del 25% ciascuno

S.r.l. costituita da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. In questo caso nessun ha oltre il 25% del capitale o degli utili (hp: non esistono patti parasociali o clausole statutarie che determinano diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c. da esercitare in assemblea ordinaria né ci sono altri soggetti che soddisfano il requisito del controllo).



ai sensi dell'art. 20 co. 5 del D.Lgs. 231/2007 i titolari effettivi della società risulteranno gli *amministratori dotati di legale rappresentanza, poteri di amministrazione o direzione.*

Casi particolari

Società con catene di controllo

Fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, le autorità di vigilanza avevano indicato, quale metodo preferibile, la ricerca del titolare effettivo in tutti quei soggetti che, a qualsiasi livello di proprietà, detenessero una partecipazione superiore al 25%.


La nuova formulazione dell'art. 20 del D.Lgs. 231/2007: «*Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:[...] b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona*»

Circolare Assonime 1/2023: analisi dei tre criteri interpretativi

- a) il capitale del cliente, risalendo nella catena partecipativa in base al **criterio del controllo (top down)**;
- b) il capitale del cliente attraverso l'applicazione del c.d. **criterio del moltiplicatore**;
- c) il capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa (**bottom up**).

IDENTIFICAZIONE

Circolare Assonime 1/2023




- a) Criterio del controllo: P1 (controlla BETA) e P4 (controlla Gamma)
- b) Criterio del moltiplicatore: P4 ($70\% \times 70\% = 49\%$ di Alfa)
- c) Partecipazione $> 25\%$ lungo la catena: P1, P2, P4 e P5

«nella prassi, adottata da parte degli intermediari obbligati ad effettuare l'adeguata verifica del titolare effettivo, si registra ancora un orientamento incline a considerare la soglia partecipativa del 25% in relazione al **capitale sociale del cliente e di qualsiasi entità lungo la catena partecipativa**» - **LETTERA C)**

IDENTIFICAZIONE

FAQ Banca d'Italia MEF – novembre 2023



- a) Criterio del controllo: P1 (controlla BETA) e P4 (controlla Gamma)
- b) Criterio del moltiplicatore: P4 ($70\% \times 70\% = 49\%$ di Alfa)
- c) Partecipazione $> 25\%$ lungo la catena: P1, P2, P4 e P5

«la soglia del $25\% + 1$ va considerata **esclusivamente in relazione al capitale della società cliente**, al quale si fa espressamente riferimento, risalendo poi la catena partecipativa per individuare la persona fisica o le persone fisiche che esercitano il **controllo** ai sensi dell'art. 2359, comma 1, c.c.» - **LETTERA A)**

IDENTIFICAZIONE

Casi particolari

Società con partecipazione pubblica o statale > 25%

Il titolare effettivo va ricercato nel soggetto che ha/hanno la rappresentanza dell'ente. Nella partecipata statale i diritti del socio pubblico sono esercitati dal MEF.



Partecipazione > 25% del Comune: *Sindaco*

Partecipazione > 25% della Regione: *Presidente della Regione*

Partecipazione > 25% dello Stato: *Ministro dell'Economia e delle Finanze*

IDENTIFICAZIONE



Trust e soggetti giuridici affini

I titolari effettivi si identificano **cumulativamente** nel **costituente (settlor)**, nel **guardiano**, se nominato, il **fiduciario (trustee)**, nei **beneficiari** o classe di beneficiari (che possono essere beneficiari del reddito o beneficiari del fondo o beneficiari di entrambi) e nelle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Qualora nel trust il trustee **sia una persona giuridica** (es. srl) sarà necessario individuare la (o le) persone fisiche che rappresentano e gestiscono la persona giuridica (Linee Guida CNDCEC)

AUTOVALUTAZIONE

Regola tecnica n.1 (art. 15 e 16 D.lgs 231/2007)



effettuare la valutazione del rischio di riciclaggio/FDT connesso alla propria attività professionale;



adottare presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.



- adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile
- possibile effettuare l'autovalutazione in capo all'associazione professionale/STP.
- Il responsabile antiriciclaggio assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo

RISCHIO INERENTE

Raccolta informazioni e mappatura clientela per determinare rischi attuali o potenziali nello svolgimento delle attività

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:



tipologia di clientela



area geografica di operatività



canali distributivi



servizi offerti

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)

RISCHIO INERENTE



TIPOLOGIA DI CLIENTELA: Grado di rischio attribuito ai clienti in sede di adeguata verifica, rispetto al numero totale dei clienti



AREA GEOGRAFICA DI OPERATIVITÀ: Sede dello Studio e il territorio della prestazione (sede, residenza o area di operatività della clientela), rispetto al numero totale dei clienti:



CANALI DISTRIBUTIVI: Modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento. Tale fattore è difficilmente associabile all'attività professionale; per tale motivo, la valutazione del rischio allo stesso correlata assume carattere residuale



SERVIZI OFFERTI: Sono valutate le prestazioni professionali fornite, così come valutate in sede di adeguata verifica della clientela, facendo riferimento alla totalità dei servizi offerti alla clientela

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del rischio inerente

Analisi dell'adeguatezza dell'assetto e dei presidi adottati rispetto al rischio inerente: carenze la cui presenza permette che il rischio inerente si concretizzi

Attribuire un valore a ciascuno dei seguenti elementi di vulnerabilità



Formazione



Organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela



Organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni



Organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Il valore va da 1 (non significativo) a 4 (molto significativo)

VULNERABILITA'



FORMAZIONE: livello di aggiornamento della conoscenza da parte di tutti i componenti dello studio della normativa antiriciclaggio; grado di individuazione delle tecniche illegali



ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA: modulistica idonea per svolgere l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo



ORGANIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI: procedura per la conservazione della documentazione



ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE E COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULL'USO DEL CONTANTE: procedura adeguata per riscontrare anomalie nell'utilizzo del contante o ad altre operazioni sospette di riciclaggio/FDT – idoneità sistemi di segnalazione violazioni disposizioni interne (whistleblowing)

VULNERABILITA'

La media aritmetica dei punteggi dei valori attribuiti secondo la seguente scala graduata:

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi insufficienti	4

RISCHIO RESIDUO

Ponderando i valori attribuiti per il rischio inerente al 40% e per la vulnerabilità al 60%, si ottiene il **rischio residuo**.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione=40%)	molto significativo (4)				
	abbastanza significativo (3)				
	poco significativo (2)				
	non significativo (1)				
		non significativa (1)	poco significativa (2)	abbastanza significativa (3)	molto significativa (4)
		VULNERABILITÀ (coefficiente di ponderazione=60%)			

- Valutazione al 31.12 dell'anno precedente
- Per i neo iscritti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di inizio attività;
- Aggiornamento quando necessario per rilevanti mutamenti e entro un anno dall'aggiornamento periodico dell'Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a cura del Comitato di Sicurezza Finanziaria

Somma valori ponderati	Rischio residuo
da 1 a < 1,6	Non significativo
da 1,6 a < 2,6	Poco significativo
da 2,6 a < 3,6	Abbastanza significativo
da 3,6 a < 4	Molto significativo

RISCHIO RESIDUO



Stabilito il livello di rischio ➡

Rischio non significativo o poco significativo: limitarsi alla gestione del medesimo e al mantenimento del relativo livello;



Rischio abbastanza o molto significativo: azioni mitigatrici (es: piano di formazione, miglioramento delle procedure, ecc...)

Le aree principali su cui è possibile intervenire sono almeno le seguenti:

- **Formazione:** piano di formazione mirato rispetto alle problematiche riscontrate in sede di autovalutazione del rischio
- **Organizzazione:** individuazione di punti di controllo dell'effettiva attuazione delle procedure in essere

FUNZIONE ANTIRICICLAGGIO



Professionista in forma individuale: coincide con la funzione antiriciclaggio



> 2 o più professionisti → individuare la funzione antiriciclaggio e nominare il responsabile – a meno che gli adempimenti non siano assolti individualmente



> 30 professionisti e più di 30 collaboratori → individuare la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e il revisore indipendente per la verifica dei presidi di controllo.



Professionisti = soggetti iscritti all'albo con partita iva/codice fiscale autonomi.



Collaboratori = dipendenti, tirocinanti e tutti i soggetti operanti nell'organizzazione del soggetto obbligato

Non si considerano i casi di mera condivisione degli spazi



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos